

**Pubblicato il 14/01/2021**

**Sent. n. 288/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2016, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Canonico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, domiciliataria *ex lege* in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

- della disposizione dirigenziale del comune di Napoli n. [omissis] con cui è stato ordinato al ricorrente la demolizione di opere abusive;
- del verbale di sopralluogo n. [omissis];
- di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli in persona del Sindaco *pro tempore*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi con modalità telematiche *ex art. 25 del D.L. 137/2020*, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. [omissis] ha impugnato e chiesto l'annullamento della disposizione del dirigente della Direzione centrale pianificazione e gestione del territorio del Comune di Napoli n. [omissis], recante l'ingiunzione di provvedere alla demolizione di "tettoia di circa mq. 80,00 in lamiera coibentate a falda spiovente con altezza al colmo di circa m. 3,30 e altezza alla gronda di circa m. 2,80 poggiate su travi di legno posti in verticale e orizzontale", realizzati sul lastrico solare di dimensioni circa mq. 260,66, di pertinenza all'appartamento di residenza di sua proprietà al piano inferiore, in Napoli, alla via [omissis], con intimazione al ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

1.1 A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo in diritto, con cui lamenta vizi di violazione di legge (segnatamente L. 241/1990 e D.P.R. 380/2001) ed eccesso di potere per più profili (difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione).

2. Con memoria difensiva del 4 aprile 2016, si è costituito in giudizio per resistere all'avverso dedotto il Comune di Napoli, formulando argomentazioni difensive e instando per la reiezione del ricorso.

3. All'udienza straordinaria del 16 dicembre 2020, tenutasi con modalità telematiche *ex art. 25* del D.L. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.

4. Il ricorso non è fondato.

4.1 Sotto un primo profilo, la difesa del ricorrente deduce l'asserita violazione dalla normativa posta a presidio delle garanzie di partecipazione procedimentale, rimarcando che, in spregio ai più elementari canoni partecipativi, l'Amministrazione avrebbe impedito all'interessato di apportare il proprio contributo per la chiarificazione della legittimità delle opere, in ragione dell'effettiva consistenza degli abusi contestati.

La censura è manifestamente infondata.

Sul punto il Collegio intende richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, per cui i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, in relazione ai quali l'Amministrazione non è tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, essendo esclusa la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati; ciò anche in applicazione dell'art. 21-*octies*, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento amministrativo, qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

La giurisprudenza ha infatti costantemente chiarito che l'ordinanza di demolizione va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo (*cf.* T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3984 del 19 luglio 2019).

4.2 Sotto altro aspetto - deducendo la violazione della normativa edilizia - parte ricorrente asserisce che le opere per le quali è stata ingiunta la demolizione avrebbero natura pertinenziale e, peraltro, sarebbero pienamente compatibili con il tessuto urbanistico e territoriale nel quale insistono, non comportando alcuna significativa trasformazione del territorio.

Alla precisata limitata consistenza delle opere conseguirebbe, pertanto, in tesi di parte, la non necessità del rilascio preventivo del permesso di costruire ma la presentazione di una semplice dichiarazione di inizio attività, di talché, in assenza, sarebbe irrogabile la sola sanzione pecuniaria e giammai la misura della demolizione, illegittimamente adottata dal Comune, in violazione degli artt.10 e 31 del D.p.r. 380/01.

La censura non può essere condivisa.

Gioverà partire da una comune e generale premessa, che muove dalla condivisa giurisprudenza, anche di questo Tribunale, secondo cui la realizzazione di opere che implicano un aumento della superficie utile, qual è la realizzazione di una tettoia, richiede il previo rilascio del permesso di costruire, in mancanza, deve essere ingiunta la remissione in pristino, senza che occorra una particolare motivazione in ordine all'interesse pubblico ricorrente che è *in re ipsa*.

Peraltro, per costante giurisprudenza la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzano per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coesenziali alla stessa, di talché ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (*cf.* Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 904).

4.3 Nemmeno colgono nel segno le censure di difetto di istruttoria, atteso che l'adottato provvedimento trova causa in una compiuta istruttoria che ampiamente lo sorregge, da cui è emersa l'effettiva consistenza e tipologia dell'opera, che ha comportato un aumento considerevole di superficie e la modifica della sagoma del fabbricato al quale è ancorata.

Detta opera, pertanto, in quanto destinata a soddisfare un bisogno di carattere durevole e idonea a cagionare una trasformazione del territorio, doveva essere assentita con preventivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 gennaio 2015, n. 9; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25 luglio 2013, n. 946)

Ne consegue che, non avendo il ricorrente prodotto alcun titolo da cui si possa desumere la legittimità del manufatto, l'Amministrazione gli ha correttamente ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

4.4 Del tutto infondate sono anche le ulteriori censure spiegate con cui si sostiene la violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivare adeguatamente la scelta di ingiungere l'abbattimento dei manufatti, in considerazione dell'asserita assenza di giustificazione a sostegno del provvedimento gravato e della mancanza, peraltro, della chiara esplicitazione dell'interesse pubblico sotteso alla demolizione.

Ed invero, per costante giurisprudenza, dalla natura vincolata dell'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio, mediante l'applicazione della misura ripristinatoria, consegue che l'ingiunzione di demolizione contenuta nell'ordine di ripristino può ritenersi sufficientemente motivata per effetto della stessa descrizione delle caratteristiche dell'opera abusiva, recante in sé l'accertamento del carattere illecito dell'intervento, quale presupposto necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03 agosto 2016, n. 4017).

Né si richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico ovvero una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né - ancora - una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare. Deve, infatti, riconoscersi all'illecito edilizio natura di illecito permanente in quanto un immobile interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva tale per cui l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata è "*in re ipsa*", quindi l'interesse del privato deve intendersi necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 9 del 17 ottobre 2017; Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907).

4.5 Nemmeno coglie nel segno, infine, l'ulteriore contestazione della mancanza di proporzionalità della sanzione in concreto adottata, avendo la giurisprudenza statuito che "la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l'abuso, l'ordine di demolizione va senz'altro emesso" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2017, n. 5472; id., sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5128).

5. Alla luce di quanto fin qui esposto, il merita di essere respinto, in quanto infondato.

6. Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione comunale di Napoli che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO